



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30-07-20

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	Presente	Fornari Federico	Presente
Baldelli Franco	Presente	Spurio Passamonti Lorenzo	Presente
MUNZI VERONICA	Presente	MELANI SOFIA	Assente
CALIGIANA MANUELA	Presente	Gianangeli Cristina	Presente
VITALESTA PIETRACCINI FABRIZIO	Presente	FIANDRINI ARIANNA	Presente
BACELLI ANDREA	Presente	TESTI FRANCO	Assente
BRACCO ROBERTO	Presente	TABURCHI GIANLUCA	Presente
CIURNELLA ELENA	Presente	FIORONI CHIARA	Presente
RIPEPI MARIO	Presente		

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le disposizioni che disciplinavano l'imposta municipale propria fino all'anno 2019;

RILEVATO che, pertanto, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 813 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTO in particolare il comma 776 della norma sopra richiamata, in base al quale *“per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296”* ed il comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del Decreto Legge 26/10/2019, n. 34;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge 27/12/2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, demandando nel contempo le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27/12/2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

TENUTO CONTO delle disposizioni del comma 741 della Legge 27/12/2019, n. 160, contengono le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo ai fini del tributo;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TENUTO CONTO che in base alla previsione del regolamento comunale IMU sono altresì assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che sono soggetti passivi dell'imposta, in base all'art. 1, comma 743, della Legge 27/12/2019, n. 160, i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Inoltre la norma specifica che sono soggetti passivi del tributo:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 745, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che la base imponibile del tributo è costituita dal valore degli immobili, determinato secondo le regole fissate dal medesimo comma e, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, stabilite dal comma 746 del medesimo articolo;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, prevede, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO che l'art. 1, comma 758, della Legge 27/12/2019, n. 160, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che il Comune di Corciano è incluso dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e che, pertanto, nel territorio comunale i terreni agricoli, come definiti dall'art. 1, comma 741, lettera e), dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, sono esenti dall'imposta;

RILEVATO altresì che in base alla previsione dell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019, n. 160, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge 27/12/2019, n. 160, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge 27/12/2019, n. 160, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno – termine differito al 15 novembre per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 secondo la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge 27/12/2019, n. 160, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16

dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento – termine differito al 15 novembre per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 secondo la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge 27/12/2019, n. 160, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 776, della Legge 27/12/2019, n. 160, per tutto quanto non previsto dai commi da 738 a 775 dell'art. 1 della medesima legge si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e che ai sensi dell'art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019, n. 160, restano ferme nell'IMU le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, relativi alle aliquote e detrazione del tributo:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

TENUTO CONTO che il Comune di Corciano non si era avvalso di tale facoltà negli anni successivi al 2015 relativamente agli immobili non divenuti esenti dall'allora vigente TASI a decorrere dal 2016 e che quindi non può avvalersene per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

EVIDENZIATO quindi che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere solo dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni e delle province in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019, n. 160;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*;

RITENUTO per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2020 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/df del 18/05/2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 34/2020, il quale fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 al 30/09/2020;

RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per il perseguimento dei programmi di spesa riportati nel Documento Unico di Programmazione del periodo 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/03/2020 e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2020 di modificare le aliquote di base del tributo previste dalla legge come segue:

- incremento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,5% prevista dal comma 748 dell'art. 1 della L. 160/2019 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fissandola nella misura complessiva dello 0,55%;
- azzeramento dell'aliquota di base dello 0,1% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 dal comma 750 dell'art. 1 della L. 160/2019;

- incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,1% prevista dal comma 751 dell'art. 1 della L. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fissandola nella misura complessiva dello 0,25%;
- incremento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,86% prevista dal comma 753 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fissandola nella misura complessiva dello 1,06%, di cui lo 0,76% relativo alla quota statale del tributo e lo 0,30% riferito alla quota comunale;
- incremento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,86% prevista dal comma 754 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli indicati nei precedenti punti, fissandola nella misura complessiva dello 1,06%;

e di stabilire comunque le seguenti aliquote agevolate:

- unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: aliquota 0,76%;
- unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005: aliquota 0,6%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota viene confermata nello 0,76%, tenuto conto delle norme dell'art. 1, commi 744 e 753 della L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, termine differito per l'anno 2020 al 15 novembre 2020 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, termine differito al 31 ottobre 2020 per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 15 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla R.M. 1/2020 *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019,*

dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29/06/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITI il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale in materia di entrate;

VISTO lo Statuto Comunale.

UDITA la relazione del Vice-Sindaco sull'argomento;

OMESSA la trascrizione del dibattito e di tutti gli interventi in quanto riportati nell'allegato processo verbale integrale di seduta, viene quindi messo in votazione la presente proposta

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:

consiglieri presenti e votanti: n.15

favorevoli: n. 10

contrari: n. 2 (Ripepi, Fioroni)

astenuiti: n. 3 (Taburchi, Bracco, Ciurnella)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di apportare le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 stabilite dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e di fissare conseguentemente le seguenti aliquote:
 - a. incremento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,5% prevista dal comma 748 dell'art. 1 della L. 160/2019 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fissandola **nella misura complessiva dello 0,55%**;
 - b. azzeramento dell'aliquota di base dello 0,1% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 dal comma 750 dell'art. 1 della L. 160/2019, fissandola **nella misura complessiva dello 0,00%**;

- c. incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,1% prevista dal comma 751 dell'art. 1 della L. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fissandola **nella misura complessiva dello 0,25%**;
 - d. incremento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,86% prevista dal comma 753 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **fissandola nella misura complessiva dello 1,06%, di cui lo 0,76% relativo alla quota statale del tributo e lo 0,30% riferito alla quota comunale**;
 - e. incremento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,86% prevista dal comma 754 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli indicati nei precedenti punti, fissandola **nella misura complessiva dello 1,06%**;
3. di stabilire le seguenti aliquote agevolate:
- unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: aliquota 0,76%;
 - unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005: aliquota 0,6%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota viene confermata nello 0,76%, tenuto conto delle norme dell'art. 1, commi 744 e 753 della L. 160/2019;
4. di stabilire che:
- a. per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dal punto 3), lettera a):
 - il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, copia del contratto di locazione regolarmente registrato o apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando i modelli predisposti dal Comune;
 - il locatario deve destinare l'unità immobiliare ad abitazione principale, come definita dall'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27/12/2019, n. 160. L'agevolazione compete solo dal momento del verificarsi della predetta condizione;
 - il contratto di locazione, regolarmente registrato, deve essere stato redatto in conformità all'accordo previsto dall'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 e dall'art. 1 del D.M. 16/01/2017 depositato presso il Comune di Corciano e deve essere redatto con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero riportare l'attestazione rilasciata da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali (art. 1 D.M. 16/01/2017). La condizione indicata in quest'ultimo punto è necessaria anche per usufruire della riduzione del tributo prevista dall'art. 1, comma 760, della L. 160/2019;
 - b. per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dal precedente punto 3), lettere a) e b), il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale viene documentata la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle predette aliquote agevolate;

5. di dare atto che per effetto di quanto sopra le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 sono le seguenti:
- aliquota prevista dal comma 748 dell'art. 1 della L. 160/2019 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **0,55%**;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 dal comma 750 dell'art. 1 della L. 160/2019: **0,00%**;
 - aliquota prevista dal comma 751 dell'art. 1 della L. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0,25%**;
 - aliquota prevista dal comma 753 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **1,06%, di cui lo 0,76% relativo alla quota statale del tributo e lo 0,30% riferito alla quota comunale**;
 - aliquota unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: **0,76%**;
 - aliquota unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005: **0,6%**, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota viene confermata nello 0,76%, tenuto conto delle norme dell'art. 1, commi 744 e 753 della L. 160/2019;
 - aliquota prevista dal comma 754 dell'art. 1 della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli indicati nei precedenti: **1,06%**;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento sul "portale del federalismo fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Ravvisata l'urgenza, tenuto conto del termine di scadenza fissato dalla legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEPARATA VOTAZIONE CHE PORTA IL SEGUENTE ESITO:

consiglieri presenti e votanti: n.15
favorevoli: n. 10
contrari: n. 2 (Ripepi, Fioroni)
astenuiti: n. 3 (Taburchi, Bracco, Ciurnella)

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*

F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*

F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE *
F.to BARBARA PALTRICCIA

IL PRESIDENTE*
F.to Federico Fornari

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL Vice Segretario Generale *
Elena Violini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL Vice Segretario Generale *
F.to Elena Violini

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 30-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

IL Vice Segretario Generale *
BARBARA PALTRICCIA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa